



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
I - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. De Andrè" ACI SANT' ANTONIO

Via VERONICA 63 -
ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Regolamento visite d'istruzione

Art. 1 – Tipologie di attività e finalità

Questo regolamento riguarda:

1. **USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO:** le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero, nell'ambito del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui;
2. **VISITE GUIDATE:** le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui;
3. **VIAGGI D'ISTRUZIONE:** le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento.

Le visite guidate, da considerare come necessari complementi dell'attività didattica, devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi e devono suscitare l'interesse degli allievi in relazione anche all'età. La loro caratteristica comune è quella di integrare la normale attività della scuola con la formazione generale della personalità degli alunni. Sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Il presente regolamento trova applicazione in tutte le iniziative deliberate dagli organi competenti, che prevedono spostamenti organizzati delle scolaresche.

Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e quelli di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato. Nella programmazione sono preferiti viaggi in cui la percentuale di tempo dedicato al trasporto non è prevalente rispetto al tempo dedicato alla permanenza e alla visita dei luoghi, fatta eccezione per i viaggi che si configurino, per loro natura, itineranti.

Alle uscite nell'ambito del territorio comunale (per le quali è normalmente sufficiente l'annotazione sul registro di classe) si applica lo stesso regolamento qualora comportino il coinvolgimento di più docenti o la modifica dell'orario delle lezioni.

Art. 2 – Organi competenti

Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla programmazione didattica educativa e quindi esigono una preventiva programmazione condivisa, coerente con specifiche esigenze di natura didattica e in armonia con le linee indicate dal POF. I diversi organi della scuola sono quindi a vario titolo coinvolti:

- *Collegio dei Docenti*: individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte e quindi esamina la programmazione delle iniziative (aspetti culturali, metodologici, didattici...) presentate dai Consigli di Classe, e le integra col Piano Annuale delle Attività didattiche da presentare al Consiglio di Istituto per l'approvazione.
- *Consiglio di Classe*: sulla base dei criteri generali elaborati dal Collegio dei docenti, esamina le proposte di viaggi di istruzione e di visite guidate formulate dalle diverse sue componenti durante l'incontro dedicato alla programmazione (ottobre-novembre). Per le visite guidate di un giorno, i docenti che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non sono in grado di prevederne né i luoghi né i tempi, dovranno comunque indicare quante visite di un giorno si prevedono e quali ne siano le finalità generali.

I consigli di classe, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.

Dal verbale della riunione dovranno risultare con precisione :

- gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire,
- l'itinerario e le mete,
- le date previste per l'effettuazione,
- il numero degli allievi,
- il mezzo di trasporto richiesto,
- i docenti accompagnatori, fra i quali dovrà essere individuato il docente organizzatore e l'eventuale sostituto in caso di assenza del titolare,
- il nominativo di almeno n. 1 docente supplente per ogni gruppo classe

I dati dovranno essere riassunti in un'apposita scheda, predisposta dall'ufficio, che dovrà essere consegnata in presidenza a cura del docente referente.

- *Consiglio di Istituto*: nell'ambito delle sue competenze in merito all'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola e nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva il Piano Annuale delle attività extrascolastiche, quindi anche di viaggi e visite, verificando la congruità con i criteri organizzativi stabiliti dal presente regolamento.
- *Dirigente Scolastico*: Predisporre il procedimento amministrativo per attuare la delibera del Consiglio. Realizza il programma licenziato dagli Organi Collegiali nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di organizzazione e gestione che gli competono, in particolare svolge la necessaria attività negoziale avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA.

La programmazione delle iniziative deve concludersi di norma entro il 30 novembre dell'anno scolastico in corso in modo da consentire il regolare espletamento del procedimento amministrativo di cui la delibera del Consiglio di Istituto costituisce l'atto finale.

Art. 3 – Organizzazione e realizzazione delle iniziative

Il Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti per ciò che concerne la programmazione didattica ed educativa, adotta i seguenti criteri generali ed organizzativi per la programmazione e attuazione delle iniziative in argomento:

a- Costi ed oneri

1. Dal momento che visite e viaggi d'istruzione fanno parte della programmazione educativa e didattica, sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per motivi economici che per altri motivi, possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe, contenendo in particolare le spese entro limiti ragionevoli ed evitando che le quote di contribuzione degli alunni creino situazioni discriminatorie o gravino con spese onerose sul bilancio delle famiglie degli studenti o su quello della scuola.
2. Le famiglie devono essere informate prima dell'adesione del costo del viaggio di istruzione.
3. Le mete vengono stabilite in sede di consiglio di classe, interclasse, intersezione. E' auspicabile procedere per classi parallele
4. Gli alunni più piccoli, cioè quelli di scuola dell'infanzia (tre anni e quattro anni), per le particolari esigenze connesse all'età, non partecipano a progetti di visite guidate di una intera giornata; esperienze di mezza giornata saranno possibili se programmate ad inizio d'anno. Durante tali giornate, i docenti osserveranno orario in compresenza.
5. Al fine di evitare situazioni discriminatorie, parteciperanno alle visite guidate tutti gli allievi che lo desiderano, salvo motivato parere contrario del consiglio di classe derivante da motivi comportamentali del singolo alunno
6. Contestualmente all'atto della adesione al viaggio di istruzione è richiesto il versamento dell'intera quota di partecipazione relativa alle spese di viaggio. Il saldo sarà versato dalle famiglie all'atto di adesione e non sarà rimborsabile.
7. Nelle visite di istruzione brevi, si ricorda che la quota pagata sarà rimborsabile qualora la rinuncia avvenga in largo anticipo dalla partenza e solo delle quote che non sono state ancora erogate a strutture o autobus. In tutti gli altri casi, per rinunce del giorno prima o dello stesso giorno, non sarà possibile il rimborso. Nelle visite di istruzione di più giorni, la scuola si avvale solitamente di agenzie, sarà quindi possibile sottoscrivere una assicurazione che permetta di recuperare la quota versata quando la rinuncia avviene nei giorni appena prima la partenza. In tutti i casi la scuola si impegna a dare un rimborso ove è possibile ma solo quando la rinuncia è fatta per gravi motivi di salute o di famiglia.
8. L'Istituto per l'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione si avvarrà di agenzie di trasporto secondo la normativa vigente.

b- Partecipanti

1. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nel 70% degli studenti frequentanti la classe. Per il calcolo delle suddette percentuali minime devono essere conteggiati gli allievi effettivamente frequentanti. Deroche per gravi e/o documentati motivi ai succitati criteri sono assunte dal Dirigente Scolastico.
2. Possono partecipare solo gli alunni coperti da assicurazione.
3. L'eventuale assenza dello studente nel giorno della visita guidata deve essere giustificata. Gli studenti che per gravi e comprovati motivi non partecipano alla visita di istruzione hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le attività appositamente programmate dalla scuola.
4. Va acquisita la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

5. Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone estranee. Previa delibera del Consiglio d'Istituto, per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi o di un loro delegato, purché la loro presenza sia necessaria ai fini dell'attuazione del viaggio, non vi siano oneri per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza generale degli allievi. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma e a farsi carico delle spese di eventuali oneri, compresa l'assicurazione integrativa. Tale partecipazione è ammessa esclusivamente in casi particolari e documentati da esigenze di trasporto e/o spostamento di alunni (o troppo piccoli o con difficoltà gravi di movimento). Il tipo di collaborazione richiesta ai genitori deve essere debitamente motivata e documentata nella richiesta dei Consigli di classe, interclasse e intersezione. La presenza dei genitori non deve interferire con l'attività didattica e, in ogni caso, essa va definita e concordata anticipatamente.

c- Periodo e tempi di effettuazione

1. Viaggi e visite possono svolgersi durante tutto l'anno scolastico ad eccezione dei quindici giorni che precedono la fine delle lezioni, inoltre non potranno effettuarsi nei periodi in cui è previsto lo svolgimento di sospensione delle lezioni per attività istituzionali (scrutini, elezioni scolastiche, riunioni di organi collegiali, ecc.).
2. Possono svolgersi visite guidate anche nei quindici giorni che precedono la fine delle lezioni se fatte durante i giorni festivi e/o nei Parchi nazionali italiani dove le condizioni climatiche consentono l'accesso solo nella primavera avanzata.
3. Eventuali deroghe per l'attuazione di visite d'istruzione funzionali a particolari progetti potranno essere autorizzati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti.

Art. 4 – Designazione dei docenti accompagnatori e di altri partecipanti

1. Gli accompagnatori sono individuati dal Dirigente fra i docenti disponibili appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe stessa, e delle materie attinenti o affini con le finalità del viaggio. I docenti accompagnatori non potranno dichiarare la propria successiva indisponibilità, se non in caso di gravi e comprovati motivi.
2. Deve essere favorito un avvicendamento dei docenti accompagnatori
3. Almeno un docente accompagnatore deve possedere competenza disciplinare relativa agli obiettivi della visita. Il Dirigente può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate alla visita d'istruzione, con accertate spiccate competenze specifiche.
4. Tenuto conto che per i docenti l'incarico in argomento costituisce modalità particolare di prestazione di servizio, il Dirigente Scolastico, accertata anzitutto la volontaria disponibilità di un sufficiente numero di docenti, procederà alle designazioni secondo le seguenti modalità:
n. 1 docente accompagnatore :
 - ogni 8 alunni per la scuola dell'infanzia (+ 1 personale ATA se necessario);
 - ogni 12 alunni per la scuola primaria
 - ogni 15 studenti, per la scuola secondaria di primo grado.
5. i docenti di sostegno accompagneranno gli studenti su decisione del competente Consiglio di Classe. Per i docenti di sostegno il rapporto max è di n. 1 docente ogni n. 2 studenti; nel caso in cui il docente di sostegno non sia disponibile, affinché il viaggio sia autorizzato, esso dovrà

essere sostituito dal Consiglio di Classe con un altro docente della classe o, in alternativa, dal genitore dell'allievo, che si renda disponibile.

6. Alle iniziative di cui all'art. 1 non saranno ammessi estranei alle classi interessate, anche se facenti parte dell'organico dell'Istituto, se non per esplicita e motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione ai viaggi d'istruzione e visite guidate del personale ATA, purché non vengano affidati a detto personale compiti di vigilanza sugli allievi. L'assegnazione di una unità ATA è subordinata alle ragioni di servizio in sede.
7. Non saranno realizzate visite d'istruzione, benché programmate, se viene meno la disponibilità all'accompagnamento di un numero sufficiente di docenti e non è garantita di norma la presenza di almeno uno dei docenti curricolari di classe. Le suddette condizioni devono essere accertate prima del versamento delle quote di partecipazione con impegno sottoscritto da parte degli accompagnatori e degli eventuali supplenti.

Art. 5 – Competenze dei docenti

Sarà cura del docente referente-organizzatore far pervenire alla Segreteria, in unica soluzione, l'autorizzazione/adesione e coordinare il versamento del relativo acconto da parte degli studenti. Per le visite guidate di una giornata tutta la documentazione deve essere prodotta al Dirigente almeno 10 giorni prima della partenza. Non verrà dato seguito alle richieste di autorizzazione pervenute oltre tale limite e/o non conformi a quanto indicato nei punti precedenti.

Durante il viaggio l'accompagnatore è tenuto all'obbligo della vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 ("culpa in vigilando") del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

Spetta altresì ai docenti accompagnatori l'onere della raccolta delle eventuali informative a carattere sanitario dei partecipanti al viaggio di Istruzione, la lettura delle stesse e il riserbo sui contenuti come previsto dalle norme sulla privacy.

Al rientro in sede i docenti accompagnatori dovranno far pervenire entro 7 giorni una relazione scritta sull'andamento dell'iniziativa in cui sia evidenziato:

- verifica degli obiettivi programmati,
- interesse e comportamento degli studenti,
- eventuali disguidi ed inconvenienti occorsi,
- dettagliata descrizione di eventuali incidenti,
- proposte migliorative.

Dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alle ditte di trasporto o alle agenzie al fine di consentire all'Ufficio l'immediata contestazione. La scuola potrà così tutelarsi legalmente e per il futuro escludere tali ditte dall'elenco dei fornitori.

Art. 6 – Norme generali per la partecipazione degli studenti

1. Il consenso scritto dell'esercente la patria potestà costituisce il presupposto per la partecipazione dell'alunno alla visita d'istruzione, gli organizzatori e gli accompagnatori dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni.

2. Tutti gli studenti dovranno essere inseriti nell'elenco della classe di appartenenza convalidato dal Dirigente Scolastico.
3. Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
4. Non possono partecipare alunni senza copertura assicurativa
5. Il Consiglio di classe escluderà dalla partecipazione ai viaggi di istruzione gli studenti che hanno avuto provvedimenti e note disciplinari e abbiano riportato la votazione più bassa prevista alla condotta.

Art. 7 – Norme di comportamento degli studenti

Lo studente partecipante all'iniziativa dovrà

1. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
2. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto e le direttive fornite dai docenti;
3. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
4. muoversi nelle strutture ospitanti in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno, rispettando inoltre mobili e suppellettili;
5. non detenere bevande alcoliche e oggetti atti a tagliare, contundere o danneggiare (coltelli, forbici, bottiglie di vetro, accendini...) e farne uso;
6. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione
7. Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione.
8. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati alla famiglia del responsabile se individuato o alle famiglie dell'intero gruppo coinvolto.
9. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli studenti e contestuali gravi inadempienze tali da pregiudicare il normale svolgimento della visita o la sicurezza, possono contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente e il ritiro dello stesso dall'iniziativa con riconsegna alla famiglia.

Art. 8 – Competenze dei genitori

I genitori:

1. si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione alla visita non avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto già versate onde evitare una redistribuzione della spesa sugli altri partecipanti e una disfunzione organizzativa.
2. sono tenuti a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, se ritenute necessarie dalla Scuola;
3. sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di classe, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie,

- assunzione di farmaci, ecc..) che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori;
4. i genitori sono responsabili del comportamento tenuto dai propri figli, per tal motivo devono intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per far rientrare a casa lo studente, se allontanato per gravi motivi disciplinari.

Art. 9 - Normativa di riferimento

Questo regolamento è formulato in accordo con i principi del piano dell'Offerta Formativa della scuola, ai sensi:

- della C.M. n. 291 del 14/10/1992 (testo unico sui viaggi d'istruzione);
- della C.M. n. 623 del 02/10/1996 (normativa base in tema di turismo scolastico);
- della Nota MIUR n. 1385 del 2009;
- della Nota MIUR n. 674 del 2016;
- della Nota MIUR 22/01/2019, prot. n. 265;

e dei seguenti atti normativi:

- DPR n. 275/1999: "Autonomia delle Istituzioni Scolastiche".
- DPR n.156 del 09/04/1999: "Attività integrative nelle istituzioni scolastiche".
- D.lgs n. 165 del 30/03/2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche".
- Legge 107 del 2015.
- D.I. n. 129 del 2018.
- CCNL 2016-18.

Art. 10 - Validità

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali.